

Codice A1904A

D.D. 6 dicembre 2016, n. 764

Servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 con utilizzo del MePA. Determinazione a contrarre Spesa presunta di euro 12.200,00 o.f.i.. Prenotazione di impegni su capitoli vari del bilancio 2016-2018.

Premesso che è necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino di cui la Regione Piemonte, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile è capofila, per le ragioni evidenziate nella relazione tecnico-illustrativa allegata alla presente determinazione. Tale servizio si articola nelle attività descritte in dettaglio nel capitolato speciale anch'esso allegato.

per le acquisizioni di cui al punto precedente l'importo massimo stimato è di euro 10.000,00 (IVA esclusa);

ritenuto conseguentemente necessario avviare le procedure per acquisire il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per l'intera durata del suddetto progetto PEACE_Alps che si concluderà con l'emissione dell'ultima certificazione delle spese a conclusione dell'ultimo periodo di rendicontazione, prevista per febbraio 2019;

dato atto che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012;

ritenuto, pertanto, di procedere mediante RdO aperta;

ritenuto di approvare la relazione tecnico-illustrativa (allegato 1), il capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, recante il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (allegato 2), le condizioni particolari di RDO e di contratto (all. 3), le ulteriori condizioni particolari di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di I livello (allegato 4), tutti allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;

precisato che:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico, nelle condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle ulteriori condizioni particolari di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di I livello, nel Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali e nelle Condizioni generali di contratto del Me.PA, oltre a quanto stabilito nel d.lgs. 50/2016 e nelle ulteriori norme di legge o comprese nel Piano triennale di prevenzione della corruzione richiamate nella richiesta di offerta nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, per quanto applicabile.;
- la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo del criterio del minor prezzo poiché trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate, in quanto le attività da svolgere, le

tipologie di verifiche da effettuare nonché i parametri di riferimento per dette verifiche sono interamente predeterminati dal Programma Spazio Alpino;

rilevata la necessità di prenotare la somma complessiva di euro 12.200,00 (compresa IVA), a garanzia della copertura della spesa, sul Bilancio di previsione 2016-2018, come di seguito specificata;

euro 4.250,00 sul capitolo 123844/2016 (ass. 101232/16), fondi FESR soggetti a rendicontazione;

euro 750,00 sul capitolo 123846/2016 (ass. 101233/16), fondi statali soggetti a rendicontazione;

euro 4.250,00 sul capitolo 123844/2017 (ass. 100520/17), fondi FESR soggetti a rendicontazione;

euro 750,00 sul capitolo 123846/2017 (ass. 100521/17), fondi statali soggetti a rendicontazione;

euro 1.870,00 sul capitolo 123844/2018 (ass. 100363/18), fondi FESR soggetti a rendicontazione;

euro 330,00 sul capitolo 123846/2018 (ass. 100364/18), fondi statali soggetti a rendicontazione;

del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 per la prestazione di cui all'oggetto a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Codice beneficiario 167964, Creditore determinabile successivamente);

dato atto che gli accertamenti di entrata e gli impegni definitivi sono rinviati a successivo provvedimento;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

vista la L. 266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;

vista la L. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, d.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;

vista la d.g.r. n. 1-1518 del 4 giugno 2015 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2015-2017";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;

vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018";

vista la d.g.r. n. 3-3122 dell'11 aprile 2016 "Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016-2018: ripartizione dei macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione";

vista la d.g.r. n. 1-3185 del 26 aprile 2016 - Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.";

visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

vista la d.g.r. n. 12-3369 del 30 maggio 2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’articolo 10, c. 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda integrazione;

vista la d.g.r. n. 7-3725 del 27 luglio 2016. Esercizio finanziario 2016 – Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa”;

vista la d.g.r. n. 5-3585 dell’11/07/2016 “*Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Iscrizione di fondi europei e statali per l’attuazione del Progetto PEACE_Alps, nell’ambito del Programma Spazio Alpino*”;

vista la d.g.r. n. 7-3745 del 4 agosto 2016 - “*Esercizio finanziario 2016 - Indirizzi per l’assunzione di impegni di competenza rispetto agli stanziamenti di cassa - Integrazioni*”;

vista la d.g.r. n. 38-4122 del 24 ottobre 2016 “*Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Prelievo dal Fondo di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396/2016 e contestuale variazione compensativa tra le dotazioni di cassa. Settima integrazione e modifica delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio (art. 10, comma 2, art. 48, comma 3 e art. 51 del d.lgs. 118/2011 s.m.i.)*;

determina

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di acquisizione con l’utilizzo di MePA avente ad oggetto il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino per l’intera durata del progetto e con le scadenze previste per la rendicontazione delle spese ivi sostenute (conclusione prevista per il 15/02/2019) per l’importo a base d’asta di euro 10.000,00 oltre l’IVA del 22%, pari a euro 2.200,00 (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD);
2. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;
3. di approvare la relazione tecnico-illustrativa (allegato 1), il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, recante il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (allegato 2), le condizioni particolari di RDO e di contratto (allegato 3), le ulteriori condizioni particolari di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di I livello (allegato 4) allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;
5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato tecnico, nelle condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle ulteriori condizioni particolari di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di I livello, nel Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali e nelle Condizioni generali di contratto del MePA, oltre a quanto stabilito nel d.lgs. 50/2016 e nelle ulteriori norme di legge o comprese nel Piano triennale di prevenzione della corruzione richiamate nella richiesta di offerta nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, per quanto applicabile.;
6. di invitare con RdO aperta a tutti i fornitori di servizi di controllo di I livello presenti nel MePA;
7. di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il minor prezzo;
8. di prenotare la somma complessiva di euro 12.200,00 (compresa IVA), come di seguito specificata;

euro 4.250,00 sul capitolo 123844/2016 (ass. 101232/2016), fondi FESR;
euro 750,00 sul capitolo 123846/2016 (ass. 101233/2016), fondi statali;
euro 4.250,00 sul capitolo 123844/2017 (ass. 100520/2017), fondi FESR;
euro 750,00 sul capitolo 123846/2017 (ass. 100521/2017), fondi statali;
euro 1.870,00 sul capitolo 123844/2018 (ass. 100363/2018), fondi FESR;
euro 330,00 sul capitolo 123846/2018 (ass. 100364/2018), fondi statali;
del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 per la prestazione di cui all'oggetto a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (Codice beneficiario 167964, Creditore determinabile successivamente);

Transazione elementare capitolo di spesa 123844

Missione 17 – Programma 01:

Cofog: 04.3 (Combustibile ed energia)

Conto finanziario: U.1.03.02.11.008

Transazione Unione Eur.: 3 “*Spese finanziate da trasferimenti della UE*”

Ricorrente: 4 “*spese non ricorrenti*”

Perimetro sanitario: 3 “*Spese della gestione ordinaria della Regione*”

Transazione elementare capitolo di spesa 123846

Missione 17 – Programma 01:

Cofog: 04.3 (Combustibile ed energia)

Conto finanziario: U.1.03.02.11.008

Transazione Unione Eur.: 4 “*Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti della UE*”

Ricorrente: 4 “*spese non ricorrenti*”

Perimetro sanitario: 3 “*Spese della gestione ordinaria della Regione*”;

9. di dare atto che le suddette risorse comunitarie e nazionali sono soggette a rendicontazione;
10. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
11. di demandare a successivo provvedimento l'affidamento del servizio e gli adempimenti connessi;
12. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed a seguito della verifica di conformità della prestazione eseguita;
13. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: creditore determinabile successivamente

Importo: euro 12.200,00

Dirigente responsabile: Silvia Riva

Modalità Individuazione Beneficiario: procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 con utilizzo del MePA.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'ente nella sezione

“*Amministrazione Trasparente*” ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Silvia Riva

Visto:
Il Direttore regionale
dott.ssa Giuliana Fenu

Allegato

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino. Servizio di controllo di primo livello (First Level Control) - (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD).

1. PREMESSE

La Regione Piemonte è capofila del progetto europeo denominato “PEACE_Alps –Pooling Energy Action plans and Enhancing their implementation in the Alps ” cofinanziato dal programma Alpine Space 2014-2020.

Oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige (OKI) - Italia); Development Agency Sinergija (RASI) e Business Support Center di Kranj (BSC) - Slovenia); Rhônealpiénergie-Environnement (RAEE) e Association pour une Gestion Durable de l'Energie (AGEDEN) - Francia; Energy and Innovation Centre di Weiz (WEIZ) - Austria; Energy and Environmental Centre Allgaeu (EZA!), Energiewende Oberland (EWO) e Climate Alliance - Germania; Planair SA (PLAN) - Svizzera.

Tale progetto si inserisce nel quadro di attività svolte da tempo dalla Regione Piemonte, con particolare riferimento alla definizione di strategie di politica energetica rivolte al raggiungimento degli obiettivi comunitari “20-20-20”, all’attivazione di sistemi di incentivazione finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica, all’incremento dell’utilizzo delle fonti rinnovabili e al contenimento dei consumi, nonché alla sensibilizzazione sulle tematiche energetiche (Relazione Programmatica sull’Energia, approvata con d.g.r. n. 30 – 12221 del 28 settembre 2009).

La Regione Piemonte, nel 2010, ha aderito in qualità di Struttura di Coordinamento all’iniziativa della Commissione Europea denominata Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), che raccoglie i Comuni che intendono impegnarsi formalmente a redigere e attuare un piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES). A seguito dell’azione di coordinamento della Regione, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Novara e Alessandria ad oggi sono oltre 120 i Comuni della Regione Piemonte associati al Patto dei Sindaci. Questi Comuni si sono quindi impegnati a redarre, implementare e monitorare un proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e necessitano pertanto essere supportati dalle Strutture di Coordinamento.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il progetto PEACE_Alps ha un valore complessivo di 2.148.880 euro, una durata di 36 mesi ed è cofinanziato nella misura dell’85% dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

L’obiettivo principale del progetto PEACE_Alps è quello di elaborare politiche volte ad attuare in modo congiunto i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvati dai Comuni dello Spazio Alpino. I Comuni che si sono impegnati a realizzare progetti ed iniziative volte a ridurre le emissioni di anidride carbonica sul proprio territorio, spesso riscontrano diverse difficoltà nella fase attuativa a causa della scarsità di risorse finanziarie, della mancanza di specifiche conoscenze tecniche e di un ambito d’azione limitato.

Per favorire la realizzazione dei PAES con progetti concreti di investimento, il progetto PEACE_Alps intende mettere a fattore comune esigenze simili esistenti in diversi Comuni e favorire l’attuazione congiunta delle iniziative, mediante l’erogazione di soluzioni comuni. In questo modo sarà possibile generare economie di scala e ampliare la portata delle iniziative stesse.

Ai partners del progetto è richiesto di impegnarsi per attivare azioni centralizzate e condivise a livello locale, focalizzate sui temi dell'*energy management* (riduzione dei consumi mediante una gestione oculata degli edifici e dei sistemi di illuminazione pubblica), della riqualificazione energetica degli edifici e dell'illuminazione pubblica (riduzione dei consumi mediante l'attuazione di investimenti di rinnovamento), dell'adattamento locale ai cambiamenti climatici.

Alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, spetta il ruolo trasversale di gestione e coordinamento dell'intero progetto, nonché lo sviluppo delle attività specifiche previste dai vari Work Package di progetto, con particolare riferimento a quanto di seguito dettagliato.

A tal fine occorre procedere all'affidamento di un servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per tutta la durata del progetto, secondo le modalità e le condizioni previste dal Programma Spazio Alpino. L'attività fa riferimento a quella denominata 1.2 "Project Controlling" del WP1 "Management".

Il budget assegnato alla Regione Piemonte è il seguente:

Budgetline	Wp P - Preparation	Wp M - Management	Wp T1 - Transnational mutual learning	Wp T2 - Bottom-up definition of the local needs	Wp T3 - Set up of the centralized supporting solutions for LAs	Wp T4 - Engagement campaign in Alpine Space Area	Wp C - Communication	Sum
Staff costs	8.695,65	32.505,66	19.296,51	19.548,00	35.527,37	23.842,90	23.841,88	163.257,97
Office and administration	1.304,34	4.875,84	2.894,47	2.932,20	5.329,10	3.576,43	3.576,28	24.488,69
Travel and accomodation	-	18.100,00	-	1.000,00	-	2.000,00	3.000,00	24.100,00
External expertise and services	-	15.000,00	7.500,00	16.500,00	85.000,00	1.000,00	24.999,99	149.999,99
Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastructure and works	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Revenue	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	9.999,99	70.481,48	29.690,97	39.980,20	125.856,46	30.419,33	55.418,14	361.846,65

Budgetline	Period 0	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4	Period 5	Period 6	Sum
Staff costs	8.695,65	15.311,62	23.881,54	32.115,11	32.115,11	33.285,44	17.853,50	163.257,97
Office and administration	1.304,34	2.296,73	3.582,21	4.817,26	4.817,26	4.992,81	2.678,00	24.488,61
Travel and accomodation	-	1.733,34	3.513,33	3.513,33	6.013,34	6.013,33	3.313,33	24.100,00
External expertise and services	-	6.051,79	27.760,31	28.581,75	28.581,74	28.581,74	30.442,66	149.999,99
Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastructure and works	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Revenue	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum	9.999,99	25.393,48	58.737,39	69.027,45	71.527,45	72.873,32	54.287,49	361.846,65

Il progetto è descritto al seguente sito internet:

http://www.alpine-space.eu/projects/peace_alps/en/home

Il Programma Spazio Alpino e le relative regole di rendicontazione cui fare riferimento sono descritti al seguente indirizzo: <http://www.alpine-space.eu/>

3. QUADRO ECONOMICO

Importo dei servizi a base d'asta: euro 10.000,00 (oltre IVA).

Capitolato tecnico per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino - (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD).

Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione

Il servizio oggetto della prestazione deve rispondere alle caratteristiche di controllo di primo livello (First Level Control) per il Programma Spazio Alpino, come specificato nei Manuali per i controllori di primo livello resi disponibili dallo stesso Programma.

Per svolgere le attività di cui sopra è richiesta approfondita conoscenza della lingua inglese e della normativa nazionale ed europea, con particolare attenzione alle leggi europee e nazionali sugli appalti pubblici.

In dettaglio il servizio si articola nelle seguenti attività:

Verifica delle spese sostenute dalla Regione Piemonte per il progetto PEACE_Alps (Programma Spazio Alpino).

Tale controllo dovrà avvenire tramite:

- sopralluoghi in loco in occasione di ogni rendiconto semestrale, da effettuarsi non oltre i 20 giorni dalla data di richiesta della Regione Piemonte;
- verifica, nella misura del 100%, dei documenti di spesa, che il controllore dovrà annullare con un proprio timbro e sottoscrivere;
- certificazione delle spese tramite eMS (Sistema elettronico di Monitoraggio del programma Spazio Alpino), a cui il controllore dovrà registrarsi e su cui dovrà lavorare operativamente;
- compilazione dei documenti previsti dal sistema di controllo di primo livello del programma Spazio Alpino (FLC certificate, FLC report and checklist);
- convalida delle spese tramite sottoscrizione dell'apposito modulo di certificazione delle stesse;
- assistenza alla Regione Piemonte nel dirimere dubbi interpretativi e quesiti presentati dal partner del consorzio di progetto circa l'ammissibilità delle spese alle regole del Programma Spazio Alpino.

Il controllore prescelto dovrà in particolare verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni:

- le spese sono ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole interne al programma Spazio Alpino;
- le spese sono coerenti con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo quanto stabilito dall'Application Form, dal contratto di sovvenzione (Subsidy Contract) e dall'accordo di partenariato (Partnership Agreement);
- documentazione contabile è correttamente tenuta ed è presente una contabilità separata che consenta di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto;
- i pagamenti portati a rendicontazione sono effettivamente stati espletati;
- le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati sono in corso di esecuzione, sono stati effettuati o portati a termine;
- i documenti contabili originali sono annullati con apposito timbro riportante l'indicazione del progetto e la quota di costo ad esso imputata;
- le regole comunitarie e di programma in materia di informazione e pubblicità, pari opportunità e protezione dell'ambiente sono state rispettate.

Devono essere rilasciate 6 certificazioni di spesa (una per ogni semestre), secondo le scadenze concordate dalla Regione Piemonte e, in ogni caso, entro quelle previste dal Programma Spazio Alpino. In aggiunta alle certificazioni di cui sopra, e contestualmente all'emissione della certificazione del periodo 1 (primo semestre) deve essere rilasciata la certificazione per le spese di preparazione del progetto relative al periodo 0 e fissate di *default* dal Programma con il sistema *lump sum*.

Importo di base oggetto di ribasso

L'importo **del servizio** a base di gara è di euro 10.000,00, IVA esclusa (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00). Si prevede di liquidare l'importo a seguito di emissione di ogni certificazione semestrale di spesa e presentazione di fatture elettroniche di pari importo.

Requisiti di partecipazione

Per gli operatori economici interessati non devono sussistere motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Gli stessi, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecniche e professionali di cui all'Allegato C.

E' altresì richiesta da parte dell'azienda e/o dei partecipanti al gruppo di lavoro comprovata esperienza lavorativa nell'ambito dei controlli di primo livello per progetti europei per almeno 3 progetti Interreg a partire dal 2007.

L'operatore economico deve compilare le Parti II, III, IV Sezione α e VI del DGUE allegato

Cronoprogramma

La prestazione di servizio deve avvenire con le scansioni temporali di seguito dettagliate.

Il controllo della documentazione e la relativa certificazione si riferisce alle spese sostenute dalla Regione Piemonte ogni sei mesi e il certificato delle spese andrà rilasciato nei tempi richiesti dalla Regione Piemonte e, comunque, non oltre le scadenze previste per la consegna del rendiconto semestrale, previsto per il 28 di febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Inoltre, dovrà essere emesso un certificato di spesa relativo a tutti i periodi di progetto già intercorsi e secondo le modalità previste dal programma Spazio Alpino.

Il contratto avrà inizio a far data dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato all'operatore economico e si concluderà con l'emissione dell'ultima certificazione delle spese, prevista per febbraio 2019.

L'autorizzazione ultima all'affidamento del servizio avverrà previa conferma del controllore di primo livello secondo la seguente procedura:

- il Rappresentante del programma interno alla Commissione Mista verifica la completezza della documentazione fornitagli dalla Regione Piemonte e relativa al controllore al quale è stato deciso l'affidamento del servizio;
- il Rappresentante del programma interno alla Commissione Mista trasmette una nota ufficiale, con i risultati della verifica, a tutti i membri della Commissione Mista;
- ogni membro della Commissione Mista esprime via mail il proprio assenso o diniego al Presidente della Commissione stessa in merito all'autorizzazione del controllore, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi;
- la mancata espressione entro i 10 giorni equivale all'assenso all'autorizzazione alla scelta del controllore;
- il Presidente della Commissione autorizza il Rappresentante del programma interno alla Commissione Mista con nota ufficiale;

- il Rappresentante del programma interno alla Commissione Mista sottoscrive l'attestazione di conferma del controllore dandone comunicazione alla Regione Piemonte ed all'Autorità di Gestione del Programma.

A tal fine si invitano gli operatori a prendere visione della procedura e delle dichiarazioni da produrre, che possono essere consultate alla pagina:

<http://www.it.alpine-space.eu/documenti/documenti/controlli-di-primo-livello>

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, Corso Regina 174, 10152 Torino Tel. 011.4323177, PEC: competitivita@cert.regione.piemonte.it.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, dott.ssa Silvia Riva.

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Riva

Servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE_Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino. Richiesta di offerta (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel capitolato prestazionale che devono essere attestati compilando il DGUE(allegato alla RDO) da **presentare contestualmente all'offerta**.

L'operatore può partecipare alla procedura singolarmente o in raggruppamento temporaneo con altri operatori, anche non invitati. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario. Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

L'offerta ha una validità di 100 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

L'operatore economico deve **specificare nell'offerta**, qualora sussistenti, i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta.

L'operatore economico ha **l'obbligo di dichiarare nell'offerta** di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

L'operatore economico può comunicare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione e si riserva altresì la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. Ai fini dell'aggiudicazione del servizio o della fornitura, in caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge 488/1999, e s.m.i., le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip s.p.a. in vigore al momento dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette verranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale.

All'affidatario del contratto è richiesta come garanzia la cauzione definitiva costituita secondo l'importo, le forme e le modalità stabilite dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto. Qualora sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.lgs. 385/93, essa dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Piemonte.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore (rendicontazioni semestrali), si applica la penale giornaliera nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale. Superata tale soglia si procede alla risoluzione del contratto.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nel capitolato tecnico, nelle presenti condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle ulteriori condizioni particolari di contratto inerenti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di I livello, nel Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, , , nelle Condizioni generali di contratto del MePA , oltre a quanto stabilito nel d.lgs. 50/2016 e nelle ulteriori norme di legge o comprese nel Piano triennale di prevenzione della corruzione richiamate nella richiesta di offerta nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, per quanto applicabile.

Il pagamento della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di emissione di ogni certificazione semestrale di spesa e presentazione di fatture elettroniche di pari importo a: Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (A1904A), Corso Regina Margherita 174, 10152 - Torino (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014. Sulle fatture dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD).

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile alla committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l'aggiudicatario dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

relativamente agli estremi del conto corrente dedicato ed alle persone abilitate ad operarvi, che l'Amministrazione invierà successivamente a chi risulterà aggiudicatario del servizio.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.:

- 1) nella procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
- 2) in particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
 - b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale interno dell'Amministrazione;
 - 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
 - 4) l'Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016;
 - e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
 - f) i dati giudiziari ed eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità al "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R
 - g) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la dott.ssa Silvia Riva.

La Committente, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Silvia Riva, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina fin d'ora l'operatore che risulterà aggiudicatario del servizio "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, l'aggiudicatario-appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, sarà tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Committente;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al Contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003;
- f) informare prontamente la Committente di tutte le questioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 7.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario del servizio si impegna, con la presentazione dell'offerta, a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali (allegato alla RDO), che **dev'essere espressamente accettato dai partecipanti alla gara** e il cui mancato rispetto darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto).

L'operatore economico si impegna, con la presentazione dell'offerta, a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

L'operatore economico deve presentare, **a pena di esclusione**, esclusivamente per via telematica, entro le ore 12.00 del giorno, la seguente documentazione firmata digitalmente:

1) Documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva **DGUE** (compilando le sezioni indicate nel capitolato tecnico)
- Capitolato tecnico
- espressa accettazione del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali

2) Offerta:

Schema dell'offerta – con le modalità previste dal sistema di E-procurement di Consip, comprensive delle dichiarazioni aggiuntive richieste nelle presenti condizioni particolari di RDO e di contratto

Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalle regole di E-procurement di Consip.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Il Responsabile del procedimento
d.ssa Silvia RIVA

ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo PEACE Alps, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino (CUP J11H16000090007 – CIG Z731BDD7FD).

ONORABILITÀ

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

- a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

PROFESSIONALITÀ

Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i.;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

INDIPENDENZA

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
 - 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
 - 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

CONOSCENZA DELLE LINGUE DI PROGRAMMA

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il solo programma MED, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese, nel caso del programma MED anche della lingua francese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La **violazione** degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione ~~provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo~~ all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.